SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 674)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, FORMA, SANTALCO, ACCILI, GIUST e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1980

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, concernente il conferimento del distintivo di onore di « volontario della libertà » al personale militare deportato nei *Lager* che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza

Onorevoli Senatori. — Come è noto, il decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, numero 350, ha istituito uno speciale distintivo d'onore da concedere ai patrioti volontari della libertà che parteciparono ininterrottamente, per non meno di tre mesi, alla lotta per la Liberazione nazionale in formazioni riconosciute dal Comitato di liberazione nazionale.

Gli stessi ideali di amore della libertà del proprio Paese, di salvaguardia della dignità nazionale, di ribellione all'ingiusta oppressione straniera che animarono i patrioti furono comuni, in assai più ampia dimensione e in durata quasi sempre più lunga, ai 600.000 militari deportati nei Lager nazisti, i quali, dal settembre-ottobre 1943 all'aprile 1945, privati arbitrariamente della qualifica di prigionieri di guerra e delle relative garanzie di tutela, umiliati con il nome di « inter-

nati », rinunziarono ripetutamente alla liberazione loro offerta per non servire le dittature nazista e fascista.

I patimenti, i sacrifici, la morte, che essi dovettero affrontare (si valutano a 40.000 le loro perdite) per un periodo così lungo, dando prova unanime di dedizione al bene della patria e agli ideali di libertà, con decisioni pienamente libere e volontarie per ciascuno di essi (perchè ognuno avrebbe potuto accettare la liberazione dai campi, come fece una infima minoranza), hanno dato loro il diritto al distintivo d'onore di cui al citato decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, diritto sancito con la legge 1º dicembre 1977, n. 907.

Per la concessione del distintivo d'onore di «volontario della libertà» la suddetta legge prevedeva che le relative domande dovevano essere presentate entro il 31 dicembre 1978.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine di consentire a quanti, per la scadenza del termine, pur avendone titolo, non hanno potuto avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 3 della citata legge n. 907 per non averne avuto conoscenza (si richiama quindi l'opportunità che la stampa e gli altri organi di informazione diano ampia risonanza all'approvazione del presente disegno di legge), si propone che la scadenza del termine di cui sopra venga prorogata al 31 dicembre 1980.

Riteniamo che il disegno di legge costituisca un vero e proprio atto di giustizia nei confronti dei « volontari della libertà » deportati nei *Lager* nazisti, il cui altissimo contributo deve essere degnamente riconosciuto come una delle più generose prove della volontà di riscatto nazionale del popolo italiano dalla dittatura fascista.

Confidiamo quindi che il Senato, consapevole e memore dei sacrifici di questi patrioti, approvi sollecitamente il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine indicato nell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del distintivo d'onore dei « volontari della libertà », di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge, è prorogato al 31 dicembre 1980.